

Comune di Villa Verde

Provincia di Oristano

via Indipendenza, 3
09090 **VILLA VERDE** (OR)



Comunu de Bàini

Provincia de Aristanis

bia Indipendèntzia, 3
09090 **BÀINI** (OR)

Telefono 0783 939000 – Telefac-s 0783 939023 - C.F. e P. IVA 00073870958

Internet: <http://www.comune.villaverde.or.it>

E-mail: ut.villaverde@tiscali.it

Protocollo n° 4295

Villa Verde, 11.09.2024

AREA TECNICA

BANDO

Approvato con Determinazione n. 58 del 10.09.2024

PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI
LOCAZIONE ANNO 2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 8, legge 9 dicembre 1998 n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero LL.PP. del 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021, della Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/5 del 08.09.2024,

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2024.

Art. 1 - Destinatari dei contributi

Sono destinatari dei contributi i titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di Villa Verde e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

La residenza anagrafica nel Comune di Villa Verde deve sussistere al momento della presentazione della domanda. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale.

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso ai contributi

Possono presentare domanda per beneficiare dei contributi del “Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione” coloro i quali, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini italiani ovvero cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini stranieri che siano muniti di un permesso di soggiorno della durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 286/98 e ss.mm.;
- b) Essere residenti, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, nel Comune di Villa Verde, alla data di presentazione della domanda;
- c) Non essere assegnatari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, né conduttore di alloggi di proprietà comunale il cui canone di locazione sia equiparato a quello degli alloggi E.R.P.;
- d) Non essere titolari, unitamente a tutti i componenti del nucleo utilizzatore del medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- e) Essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva, sito nel Comune di Villa Verde, regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro;
- f) Non aver stipulato un contratto di locazione tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- g) Non essere titolare di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- h) È possibile cumulare il contributo con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione tra cui il Reddito di cittadinanza;

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

La mancanza di uno dei requisiti di cui ai punti da a) ad h), costituisce causa di esclusione dal concorso. Costituirà altresì causa di esclusione la mancata regolarizzazione della domanda entro i termini accordati.

Art. 3 – Limiti di reddito

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

- **Fascia A: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
- **Fascia B: ISEE** (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Art. 4 - Definizione di nucleo familiare

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Art. 5 – Termine e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune di Villa Verde e scaricabili dal sito web: <https://www.comune.villaverde.or.gov.it/it/>

Le stesse dovranno essere debitamente sottoscritte e corredate di documento di identità in corso di validità, unitamente alla documentazione richiesta, **entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 14/10/2024**, tramite:

- PEC all'indirizzo tecnico.villaverde@legalmail.it
- a mezzo Raccomandata A/R;
- a mano inserendo la documentazione in busta chiusa, da consegnare all'ufficio protocollo;

Le domande spedite tramite servizio postale dovranno comunque pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro la data di scadenza e qualunque ritardo non potrà in alcun modo essere sanato.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengono la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1. copia fotostatica del contratto di locazione, regolarmente registrato o depositato per la registrazione;
2. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso o relativa all'intero periodo di validità del contratto, o copia di adesione al D.Lgs. 23/2011, art. 3 "cedolare secca";
3. certificazione ISEE del nucleo familiare convivente in corso di validità;
4. copia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione per l'anno 2024, firmate per quietanza dal locatore;
5. copia del documento di identità, in corso di validità, e codice fiscale del richiedente;
6. copia del regolare permesso di soggiorno (solo per gli immigrati extracomunitari);

Per la trasmissione via e-mail/pec si prega di scansionarla e trasmetterla in formato PDF.

Art. 7 - Determinazione della misura del contributo

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito al periodo calcolato in funzione dei mesi contrattuali relativi all'anno 2021.

Il contributo è erogato ai richiedenti secondo le entità computate per ciascuno di essi nel fabbisogno comunicato alla RAS. Qualora le risorse erogate dalla RAS siano inferiori al fabbisogno previsto dal Comune, i contributi saranno ridotti proporzionalmente a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A) e B), in egual misura percentuale e nel rispetto della graduatoria definitiva approvata, fino alla concorrenza delle risorse assegnate.

Il contributo di cui alla Legge n. 431/1998 è cumulabile con i finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "Reddito di cittadinanza") nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il "canone annuo effettivo", al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "sopportabile" in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in **fascia A**) e a € 2.320,00 per i nuclei rientranti in **fascia B**).

L'entità del contributo è data dalla differenza tra il canone annuo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del nucleo familiare, vale a dire: ISEE del nucleo familiare x 14% (punto a) o 24% (punto b) = canone sopportabile.

Esempio del calcolo dell'ammontare massimo dei contributi FASCIA A:

- ISEE nucleo familiare = € 10.000,00;
- canone annuo effettivo € 3.600,00;
- canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00;
- ammontare massimo del contributo = canone effettivo – canone sopportabile, quindi
- € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00;

In caso di decesso del conduttore, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 392/1978.

Qualora non ricorra il caso di cui sopra e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

Le frazioni di mese inferiore ai 15 gg. Sono escluse dal calcolo del contributo.

Art. 8 – Modalità di erogazione del contributo

I contributi saranno erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune di Villa Verde dalla R.A.S., a valere sul Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione e fino al momento in cui tali somme saranno contabilmente disponibili. Pertanto, non potranno essere erogate né pretese dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni.

Qualora le risorse assegnate siano insufficienti a coprire l'intero fabbisogno richiesto, sarà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti in graduatoria nelle fasce A e B.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute del pagamento del fitto per l'anno 2021.

In mancanza delle suddette ricevute il richiedente può produrre una dichiarazione liberatoria rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione per il suddetto periodo.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione in copia autentica delle relative ricevute di pagamento dell'affitto.

Art.9 – Pubblicazione dell'elenco degli ammessi al beneficio e degli esclusi

Le istanze, il presente Bando e l'avviso sono pubblicati sul Sito Istituzionale e nell'Albo Pretorio on line del Comune di Villa Verde.

L'amministrazione comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per partecipare al Bando.

A graduatoria degli aventi diritto verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali osservazioni, debitamente motivate.

Terminato l'esame di eventuali osservazioni, il Responsabile del Servizio Amministrativo provvederà, con propria determinazione, all'approvazione dell'elenco degli ammessi al contributo e degli esclusi.

Art. 10 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati GDPR 2016/679

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando ed avverrà presso gli uffici del Servizio Sociale del Comune di Villa Verde, con l'utilizzo di procedure anche informatiche nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi.

Il "Titolare del trattamento" è il Comune di Villa Verde, con sede in Villa Verde, nella via indipendenza n. 3 C.A.P. 09090 C.F. 00073870958, tel. 0783 939000, nella persona del responsabile del Servizio.

Ove l'interessato volesse richiedere maggiori informazioni in merito ai dati personali conferiti, potrà contattare telefonicamente il Titolare del trattamento, ovvero inviargli una raccomandata A/R al sopraindicato indirizzo, oppure, in alternativa, inviargli una comunicazione ai seguenti recapiti:

Comune di Villa Verde (Or) - Area Tecnica

Indirizzo: via Indipendenza, 3 - 09090 Villa Verde (Or)

Telefono: (+39) 0783 939000 -

E-mail: ufficiotecnico@comune.villaverde.or.gov.it - ut.villaverde@tiscali.it

PEC: tecnico.villaverde@legalmail.it

Internet: www.comune.villaverde.or.gov.it

Cod. Fisc.- P.Iva: 00073870958

Nel sito internet istituzionale dell'Ente si potranno trovare ulteriori informazioni riguardanti le politiche adottate dal Comune in tema di trattamento e protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli "sensibili", è obbligatorio per l'istruttoria della pratica di che trattasi.

All'interessato sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento degli stessi per motivi legittimi.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoni dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98).

Il Responsabile del Servizio
Geom. Basilio Pusceddu